



Ordinanza n. 88 del 17 GIU. 2013

OGGETTO: PREVENZIONE E CONTRASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI.

IL SINDACO

CONSIDERATO che sono sempre più frequenti gli incendi boschivi con gravi danni al patrimonio forestale ed al paesaggio e che ogni anno grandi quantità di aree boscate e cespugliate, importanti per la stabilità dei versanti, vengono percorse dal fuoco;

CONSIDERATO inoltre che tali incendi rappresentano anche un grave problema per la pubblica incolumità;

RICORDATO che al fine di una efficace prevenzione per gli incendi boschivi, i necessari interventi devono essere effettuati nella stagione estiva, a cura e spese dei proprietari dei boschi o possessori di terreni invasi da vegetazione infiammabile, con un tempo utile massimo entro la fine del mese di giugno di ogni anno e che comunque, anche successivamente a tale data, dette aree vanno mantenute - per il periodo estivo - in condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;

RICHIAMATO il vigente regolamento relativo alla disciplina della prevenzione degli incendi;

PRECISATO che la prevenzione degli incendi rientra nella competenza dei Comuni ai sensi degli artt. 70 e 71 della L.R. 21.03.2000, n. 39;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

1. nel periodo dichiarato A RISCHIO INCENDIO (16 giugno - 15 ottobre)

E' VIETATO:

- a) accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli nei boschi e nei terreni cespugliati;
- b) usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace nei boschi e nei terreni cespugliati;
- c) lasciare ammucchiati i rifiuti o residui erbacei vicino a boschi o terreni cespugliati
- d) compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliati,
- e) lanciare cicche o comunque abbandonare sul terreno: fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque tipo di materiale acceso.
- f) effettuare abbruciamenti allo scopo di ripulire il sottobosco o i residui vegetali;

2. nel periodo dichiarato NON A RISCHIO INCENDIO (19 ottobre-15 giugno):

- è sempre vietato accendere fuochi nei boschi, aree assimilate ed impianti di arboricoltura da legno;
- è sempre vietato accendere fuochi nei boschi per la cottura dei cibi fuori delle apposite aree attrezzate;
- è sempre vietato effettuare ripuliture o abbruciamenti di materiali di risulta di attività selvicolturali o di manutenzione del bosco nei boschi e nelle aree assimilate senza apposita autorizzazione ;
- negli abbruciamenti di residui vegetali e nell'uso di apparecchi capaci di generare fiamma libera, scintille o faville nelle fasce contigue ai boschi, aree assimilate ed impianti di arboricoltura da legno, è fatto obbligo di osservare le norme di prevenzione stabilite dal Regolamento Forestale;

RICORDA

CHE, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, sono definite **AZIONI A RISCHIO:**

A. ACCENSIONE FUOCO PER COTTURA CIBI:

all'uopo bisogna utilizzare spazi ripuliti ed isolati da materiali infiammabili, assicurando la costante sorveglianza del fuoco;

B. ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI:

soggetto ad autorizzazione e nel rispetto delle norme di prevenzione. Tale attività è comunque vietata nei periodi definiti a rischio di incendio;

C. Le norme di prevenzione da osservare negli abbruciamenti all'interno degli alberi da frutto e nelle fasce di terreno contigue ai boschi o a terreni incolti sono le seguenti:

- utilizzare spazi vuoti, ripuliti ed isolati da materiale infiammabile;
- concentrare il materiale in piccoli cumuli, evitando gli abbruciamenti diffusi (tipo abbruciamento stoppie);
- disporre di un sufficiente numero di persone, in modo da poter sorvegliare costantemente il fuoco;
- non bruciare in presenza di vento intenso;

RICORDA ALTRESI'

L'obbligo ai proprietari ed affittuari di terreni adiacenti la ferrovia e le strade di qualsiasi tipo, coltivati o no, di costruire una rastra o cella di isolamento di idonea larghezza, lungo il confine, pulita e scevra da materiali;

L'obbligo ai proprietari ed affittuari dei terreni incolti o tenuti a pascolo di mantenere, nel periodo estivo, una striscia di terreno di idonea larghezza, lungo il confine viario, scevra da cespugli, erbe secche ed ogni altra materia combustibile.

AVVERTE

che a carico degli inadempienti saranno applicate le sanzioni previste dalle leggi generali e speciali e sarà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dei seguenti articoli del Codice Penale: 423, 424, 425, 436, 449, 451 e 652.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella normativa sopra citata, quando non configuri violazione ad altre norme in materia di foreste ed incendi boschivi, sarà punito con la sanzione amministrativa determinata, ai sensi del vigente regolamento comunale per la prevenzione incendi

INVITA

chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci boschi a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti autorità:

Corpo Forestale dello Stato
Vigili del Fuoco
Carabinieri Pronto Intervento
Comando di Polizia Municipale

tel. 1515
tel. 115
tel. 112
tel. 0941-794030

DISPONE CHE:

copia della presente ordinanza sia inoltrata alla locale Stazione dei Carabinieri, al Comando Distaccamento Forestale e al Comando della locale Polizia Municipale.

Inoltre copia della stessa sarà inviata alla Provincia Regionale, per gli adempimenti previsti dall'art. 42, co. 1, della L.R. 06.04.1996 n. 18. La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione, annulla le precedenti Ordinanze E' fatto obbligo a chiunque, alla polizia municipale, alla forza pubblica, al corpo forestale di eseguire e fare rispettare la presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale 17 GIU. 2013



IL SINDACO
(Dr. Francesco Mario FULIA)

Francesco Mario Fulia